



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE MOLISE

VIA ALCIDE DE GASPERI - 86025 RIPALIMOSANI (CB)

TELEFONO: 0874 390301 FAX: 0874 390319

Sito Internet: molise.lnd.it

e-mail: cr.molise01@lnd.it pec: figc.molise@pec.it



Stagione Sportiva 2023 – 2024

COMUNICATO UFFICIALE N° 142

Del 30 Giugno 2024

1. COMUNICAZIONI DELLA LND

A. COMUNICATI UFFICIALI S.S. 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 473 LND	CU n. 271/A FIGC - Moduli candidature Presidente e Componente Divisione Serie A Femminile Professionistica
Comunicato Ufficiale n. 474 LND	CU n. 536/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale
Comunicato Ufficiale n. 475 LND	Regolamento Coppa Disciplina per attività LND
Comunicato Ufficiale n. 476 LND	Proroga nomina Segretario Collegio Arbitrale LND-AIC
Comunicato Ufficiale n. 477 LND	Proroga nomina Segretario Collegio Arbitrale LND-AIAC
Comunicato Ufficiale n. 478 LND	CU n. 272/A FIGC - Proroga nomina Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni - Safeguarding
Comunicato Ufficiale n. 479 LND	Modifica artt. 32-33-106 NOIF
Comunicato Ufficiale n. 480 LND	Modifica termini tesseramento Serie A-Serie B-Serie C maschili
Comunicato Ufficiale n. 481 LND	Modifica termini tesseramento Serie A Femminile
Comunicato Ufficiale n. 482 LND	Modifica termini tesseramento LND Calcio a 11
Comunicato Ufficiale n. 483 LND	Modifica termini tesseramento LND Calcio a 5
Comunicato Ufficiale n. 484 LND	Modifica termini tesseramento Serie B Femminile

2. COMUNICAZIONI DEL C.R. MOLISE

A. DECISIONE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Reclamo del 05.06.2024
A.S.D. PIETRAMONTECORVINO
Decisione GST C.U. N. 133 del 29.05.2024 LND – CR MOLISE
Semifinale Playoff del Campionato di Prima Categoria - 26.05.2024: A.S.D. Pietramontecorvino vs U.S.D. Biccari
R.G. Prot. n. 19/2023-2024 - CSAT
MOTIVAZIONE

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

composta dai Sigg.ri:

Avv. Annibale Oreste Campopiano – Presidente
Avv. Lucio Campa – Componente
Avv. Gabriele Siciliano – Componente relatore
con l'assistenza del Segretario sig. Angelo Ciarlariello

nell'udienza fissata il 17.06.2024, alle ore 15.30, a seguito del reclamo numero n. 19/2024-csat proposto dall' A.S.D. Pietramontecorvino in data 05.06.2024, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (ammenda € 400,00 con diffida) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 19/2023-2024 CSAT, proposto dalla società A.S.D. Pietramontecorvino in data 05.06.2024 per la riforma della delibera del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 133 del 29.05.2024 LND C.R. Molise;
visto il reclamo e i relativi atti di causa;
relatore all'udienza l'Avv. Gabriele Siciliano;
ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Pietramontecorvino ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione alla gara di semifinale Playoff del Campionato di Prima Categoria A.S.D. Pietramontecorvino – U.S.D. Biccari del 26.05.2024.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha inflitto le seguenti sanzioni:

inibizione del dirigente Di Nardo Michele (Pietramontecorvino) fino a tutto il 19 giugno 2024;

inibizione del massaggiatore Roberti Michele (Biccari) fino a tutto il 5 giugno 2024;

ammenda di euro 400,00 con diffida alla società Pietramontecorvino;

ammenda di euro 200,00 alla società Biccari;

perché *“prima dell'inizio dei due tempi il commissario di campo designato invitava i dirigenti locali ad allontanare le persone senza autorizzazione nei pressi degli spogliatoi; al 40' del secondo tempo il dirigente Di Nardo Michele (Pietramontecorvino) colpiva con un calcio un giocatore avversario presente in panchina provocando una reazione verbale da parte del massaggiatore Roberti Michele*

(Biccari). Questo episodio accendeva gli animi dei presenti e al termine della gara sostenitori della società Pietramontecorvino entravano indebitamente nel recinto di gioco, scavalcando la rete di recinzione e colpivano con pugni e calci i calciatori della società Biccari; anche i sostenitori ospiti entravano senza autorizzazione nel recinto di gioco e si creava così una rissa con i tifosi avversari, rissa che durava circa due minuti durante i quali l'arbitro chiamava i Carabinieri, non presenti nonostante la richiesta di forza pubblica regolarmente inoltrata. Dopo circa dieci minuti, questa volta nei pressi degli spogliatoi, scoppiava di nuovo una rissa tra le opposte tifoserie con calci e pugni ed il lancio di oggetti da entrambe le direzioni. Alla fine la situazione è tornata alla calma e le squadre, il commissario di campo e l'arbitro, dopo circa un'ora dal termine della gara, potevano lasciare tranquillamente l'impianto di gioco".

La società reclamante, con il proprio atto di reclamo, ha cercato di esporre la effettiva realtà dei fatti accaduti, rispetto a quelli descritti dal commissario di campo, specificando che il cancello dell'impianto sportivo non era stato mai chiuso in quanto durante l'arco dell'intera stagione sportiva non c'erano mai stati problemi. Rappresentava, altresì, che al termine della gara alcuni giocatori del Biccari deridevano la squadra locale provocando, inizialmente, uno scontro verbale acceso causando poi l'ingresso, non giustificato, dal cancello, dei loro sostenitori dando via ai tafferugli. I dirigenti, per il caos creatosi, immediatamente chiudevano il cancello per evitare che la situazione degenerasse, lasciando all'interno parte dei tifosi locali. Dopo qualche minuto, a causa di continue minacce da parte dei tifosi locali ai giocatori ospiti, alcuni tifosi della società Biccari scavalcavano la recinzione sicuramente non con buoni propositi. Per evitare lo scontro i dirigenti locali, con estrema difficoltà, tentavano di accompagnare i tifosi ospiti all'uscita venendo aggrediti da questi ultimi dopo l'apertura del cancello, causando successivamente una colluttazione tra le due tifoserie presenti all'esterno della struttura.

La società reclamante, all'esito della spiegazione dei fatti, sosteneva, comunque, di assumersi tutte le colpe e di non volere la riduzione dell'ammenda, specificando che il loro intento era quello di riportare i fatti per come realmente accaduti.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 17 giugno 2024 è comparso per la società reclamante il Presidente, nella persona del sig. Angelo Delle Donne, il quale si rimetteva integralmente al reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti di causa, valutate le motivazioni addotte, le richieste formulate, ritiene che il reclamo debba essere rigettato, come da dispositivo.

Ed invero, nella fattispecie, dalla visione degli atti, il reclamo proposto nei confronti, peraltro, della sola sanzione dell'ammenda, al di là di una ricostruzione dei fatti che, sostanzialmente, non si discosta eccessivamente da quelli riportati dal commissario di campo, non contiene alcuna richiesta in merito all'annullamento, o alla riforma e riduzione, della sanzione dell'ammenda di euro 400,00 irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale.

Ed, anzi, il reclamante, assumendosi le proprie colpe, espressamente chiede a questa Corte Sportiva di non volere alcuna riduzione della sanzione ricevuta.

Ebbene, la mancata richiesta di modifica della sanzione ricevuta, neanche nella forma della riduzione, come esplicitamente formulata dalla reclamante, pone questa Corte a non poter decidere sul reclamo, con una diversa valutazione e sanzione, atteso che, nella fattispecie, l'organo di giustizia sportiva non può andare oltre alle richieste espressamente formulate.

Soccorre, nella fattispecie, il principio di diritto sancito dall'art. 112 del codice di procedura civile, "corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato", attraverso il quale il Giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, che trova piena applicazione nella giustizia sportiva in virtù del generale rinvio, in via suppletiva, ai principi del processo civile contenuto nell'art. 2 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva Coni, (cfr. sul punto Corte Federale Appello, decisione n. 0080 del 13 marzo 2023).

Per quanto sopra, il reclamo, ai limiti della sua inammissibilità, non può che essere rigettato con conseguente conferma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il reclamo in epigrafe e per l'effetto conferma la decisione del G.S.T. pubblicata sul C.U. n. 133 del 29.05.2024 del C.R. Molise.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva di II grado.

Motivi riservati nei termini del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Presidente

f.to in originale

Avv. Annibale Oreste Campopiano

Siciliano

Depositato in Segreteria il 30.06.2024

Il Relatore

f.to in originale

Avv. Gabriele

Il Segretario

f.to in originale

Angelo Ciarlariello

**Comunicato Ufficiale n. 142 della stagione sportiva 2023/2024
pubblicato in Campobasso, affisso all'albo del C.R. Molise ed
inserito sul suo Sito Internet (molise.lnd.it) Domenica 30 Giugno 2024**

**Il Segretario
(Santina POMPERMAIER)**

**Il Presidente
(Piero DI CRISTINZI)**